



COMUNE DI CARBONIA

Provincia del Sulcis Iglesiente

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA SUL SARDEGNACAT

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, SOSTENIBILE E A KM ZERO DELLE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL COMUNE DI CARBONIA PER TRE ANNI SCOLASTICI, CON OPZIONE DI RINNOVO TRIENNALE (ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI). CIG BC5D849B25

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI.....	7
2.3. COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1. DURATA	10
3.2. REVISIONE PREZZI	10
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	16
7. AVVALIMENTO.....	17
8. SUBAPPALTO.....	18
9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE, CLAUSOLE SOCIALI	19
10. GARANZIA PROVVISORIA	20
11. SOPRALLUOGO	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	23
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA...	23
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE.....	27
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	32
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	33
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	33
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA	36

17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.....	38
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40
18.1.	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
18.2.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	48
18.3.	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	49
18.4.	METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	49
19.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	49
20.	SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	50
21.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	50
22.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	51
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	52
24.	VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	52
25.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	53
26.	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	54
27.	CODICE DI COMPORTAMENTO.....	55
28.	ACCESSO AGLI ATTI.....	55
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	56
30.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	56

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 906 del 09/07/2026 (140/S), questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di ristorazione scolastica di qualità, a ridotto impatto ambientale, sostenibile e a km zero delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del comune di Carbonia per tre anni scolastici, con opzione di rinnovo triennale (ulteriori tre anni scolastici), approvando gli elaborati da porre a base di gara, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" (di seguito "CAM") di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice dei Contratti, ovvero del D.Lgs n.36/2023 (di seguito, "Codice"), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

I servizi oggetto della gara devono considerarsi "ad alta intensità di manodopera".

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5 dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio: Comune di Carbonia, codice NUTS: ITG2H.

CIG BC5D849B25

CUI S81001610922202600009

Il Responsabile Unico del Progetto è la Dott.ssa Silvana Serra, mail: sserra@comune.carbonia.su.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco, mail: medifranco@comune.carbonia.su.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e alle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti

all'interno della stessa piattaforma del Sardegna CAT all'indirizzo <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura, previa sospensione del termine di presentazione delle offerte, del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante all'indirizzo <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-aperta-servizio-di-ristorazione-scolastica-di-qualita-a-ridotto-impatto-ambientale-sostenibile-e-a-km-zero-delle-scuole-statali-dell'infanzia-primarie-e-secondarie-di-1-grado-del-comu/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del Bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere rallentato, ostacolato o impedito, per interventi di manutenzione programmati dal Sardegna CAT.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma del Sardegna CAT.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica SardegnaCAT accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il Supporto tecnico: numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00); email: support@sardegna.cat.zendesk.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato;
4. ALLEGATO 1 - Tabelle merceologiche;
5. ALLEGATO 2 - Tabelle dietetiche;
6. ALLEGATO 3 - ESEMPIO MENÙ ESTIVO-INVERNALE;
7. ALLEGATO 4 – Merende;
8. ALLEGATO 5 - Tabelle variazione peso;
9. ALLEGATO 6 - DUVRI_Appalto_Servizio_Mensa;
10. ALLEGATO 7 - Elenco personale;
11. ALLEGATO 8 - Glossario Capitolato;
12. ALLEGATO 9 - Scheda derrate alimentari;
13. ALLEGATO 10 – Elenco attrezzature;
14. Allegato 11 – Progetto;
15. Allegato - Domanda di partecipazione;
16. Allegato - Offerta economica
17. DGUE in formato elettronico;
18. Patto di integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015
19. Istruzioni che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma, presenti all'interno della stessa piattaforma del SardegnaCAT all'indirizzo: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

La sopra indicata documentazione di gara è disponibile all'indirizzo: <https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>

e sul sito istituzionale al seguente indirizzo <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-aperta-servizio-di-ristorazione-scolastica-di-qualita-a-ridotto-impatto-ambientale-sostenibile-e-a-km-zero-delle-scuole-statali-dell'infanzia-primarie-e-secondarie-di-1-grado-del-comu/>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il **03/08/2026 alle ore 13:00** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sardegna CAT riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma SardegnaCAT nell'area dedicata alla gara in oggetto, nella sezione "CHIARIMENTI" e sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-aperta-servizio-di-ristorazione-scolastica-di-qualita-a-ridotto-impatto-ambientale-sostenibile-e-a-km-zero-delle-scuole-statali-dellinfanzia-primarie-e-secondarie-di-1-grado-del-comu/>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia di tali prestazioni, funzionalmente collegate da un punto di vista tecnico ed operativo, qualora suddivise in lotti, in conformità a quanto disposto dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, potrebbe compromettere l'economicità dell'esecuzione dell'appalto, la maggiore efficienza di una gestione unitaria e l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici nella fornitura delle prestazioni, tra loro complementari e possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione del servizio.

n	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	<i>Servizi di mensa scolastica</i>	<i>55523100-3</i>	<i>56.22.02</i>	<i>P</i>	€ 1.980.000,00
A) Importo stimato dell'appalto a base di gara per tre anni					€ 1.980.000,00
B) Costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 4.500,00
A) + B) Importo complessivo stimato dell'appalto per il triennio					€ 1.984.500,00

L'importo complessivo stimato dell'appalto per il triennio, al netto dell'Iva in misura di legge, è pari a € 1.984.500,00, comprensivo dei costi per la sicurezza da interferenze pari a € 4.500,00, non soggetti a ribasso.

L'importo stimato dell'appalto per tre anni a base di gara di € 1.980.000,00 (calcolato tenuto conto del costo unitario del pasto di € 6,60 e del numero complessivo stimato dei pasti da erogare per il triennio pari a 300.000) comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per il triennio pari a € 1.033.703,67 (€ 344.567,89 annui) calcolati sulla base dei seguenti elementi: figure professionali necessarie, numero di ore di lavoro settimanali, costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (Decreto direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025 Ministero del Lavoro e politiche sociali).

Il contratto collettivo nazionale del lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo con codice alfanumerico H05Y**

Il costo unitario del pasto ammonta a **€ 6,60** (comprensivo dei costi della manodopera di € 3,45) oltre € 0,015 per costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (come determinati in DUVRI) non soggetti a ribasso, oltre IVA.

L'importo è stato determinato tenuto conto, in via puramente previsionale, del numero degli alunni iscritti negli anni scolastici precedenti, del numero del personale insegnante e ausiliario assegnato al servizio e dei giorni di scuola previsti con servizio di ristorazione.

Nel prezzo unitario di un pasto si intendono interamente compensati all'aggiudicatario tutti i servizi, le derrate, le prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e non, dal Capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.

I dati relativi al numero dei pasti hanno valore indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta, il quantitativo effettivo di pasti consumati annualmente è subordinato al numero degli utenti che giornalmente richiedono il servizio, alle assenze e ad altre cause e circostanze giustificabili, senza che l'assegnatario possa vantare diritti, avanzare riserve o chiedere compensi di sorta.

Conseguentemente la fornitura che la ditta è tenuta ad effettuare potrà avvenire per quantitativi maggiori o minori rispetto a quelli sopra indicati, impegnando la ditta aggiudicataria alle stesse condizioni.

Saranno pagati, in ogni caso, i pasti effettivamente ordinati e forniti alle Scuole.

L'appalto è finanziato con fondi del Bilancio comunale.

Qualora l'O.E. indichi nell'offerta economica un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dall'Amministrazione, può anticipare nella Busta Economica una relazione giustificativa dei costi inferiori dichiarati che dimostri che l'importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni della manodopera.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante può anticipare nella Busta Economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023.

3.1. DURATA

L'appalto avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

Il servizio si svilupperà, per ogni anno scolastico, orientativamente dalla terza/quarta settimana di settembre o comunque dall'eventuale data successiva indicata dal Committente e, fino alla fine di maggio per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, ed al 15 giugno per le Scuole dell'Infanzia.

3.2. REVISIONE PREZZI

Il prezzo in base al quale sarà aggiudicato il servizio rimarrà invariato per il primo anno scolastico di servizio. Per gli anni successivi si terrà conto della clausola di revisione dei prezzi che segue.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, secondo quanto indicato all'allegato II.2-bis del Codice e come sotto definito:

- ai sensi dell'art. 11 e della tabella D di cui all'allegato II.2-bis del Codice, alla prestazione principale relativa al presente servizio è associato il codice CPV 55523100-3 (servizi di mensa scolastica);
- detto codice CPV rientra nella tabella D3 di cui al sopra citato allegato, pertanto deve essere identificato un sistema di ponderazione di diversi indici;
- data la tipologia di affidamento medesima, ai fini della revisione prezzi del presente affidamento verrà utilizzato il seguente sistema di ponderazione

- 50% peso di ponderazione per indice prezzi al consumo
- 50% peso di ponderazione per indice di retribuzione;
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'allegato II.2-bis al Codice, la stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice revisionale sopra indicato con frequenza pari a quella di aggiornamento del medesimo.

La richiesta di revisione del prezzo potrà essere formulata anche ad istanza dell'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

È prevista un'opzione di rinnovo triennale di importo stimato pari a € 1.984.500,00. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Qualora in corso di esecuzione dell'appalto, a seguito di sopravvenute esigenze, si renda necessario dar corso ad estensioni o contrazioni del contratto (inserimento del servizio in nuove scuole o soppressione del servizio in altre già previste) fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Non essendo conoscibile ex ante il relativo importo non viene conteggiato nel valore complessivo dell'appalto.

Il contratto può essere oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120 comma 8 del D.lgs. 36/2023 come meglio specificato nel Capitolato.

Importo complessivo (A+B)	€ 1.984.500,00
Importo per l'opzione di rinnovo triennale	€ 1.984.500,00
Valore globale stimato	€ 3.969.000,00

Ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 il valore globale stimato dell'appalto è pari a € **3.969.000,00**

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24 del presente Disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, **l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa** (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.**

La **mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso** costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionale di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari e di Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio ordinario e dai Consorzi di cui all'art.65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice e da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

In caso di Avvalimento, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite sia dalla Ausiliata che dall'Ausiliaria tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nell'articolo 24 del presente Disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Al fine di garantire la sussistenza in capo all'operatore economico di adeguate capacità economiche e finanziarie, si richiede la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a € 1.400.000,00 IVA esclusa;

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Le imprese concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico professionali:

a) Almeno un contratto analogo a quello oggetto di affidamento anche a favore di soggetti privati svolto nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di importo non inferiore a € 650.000,00 Iva esclusa

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al *fatturato globale* di cui al paragrafo 6.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario nel suo complesso

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **paragrafo 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;

Requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

In caso di avvalimento per migliorare l'offerta, i requisiti premiali dovranno essere indicati esclusivamente nel contratto di avvalimento e in tal caso il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

In caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione, da inserire nella busta amministrativa, e l'altro per il prestito dei requisiti premiali, da inserire nella busta tecnica.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, l'impresa ausiliaria e l'impresa ausiliaria, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione alla *White list*.

Non è consentito l'avvalimento per migliorare l'offerta che abbia ad oggetto la certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE (**solo nel caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale**), da compilare nelle parti pertinenti;
- c) dichiarare di impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione (all'offerta tecnica in caso di avvalimento premiale) **il contratto di avvalimento**, che **deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario e l'ulteriore documentazione indicata all'articolo 15.4.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I subappaltatori devono possedere i requisiti di ordine generale previsti per l'appaltatore nel Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 64 del Capitolato, il subappalto potrà essere autorizzato limitatamente ai seguenti servizi accessori:

- servizio di pulizia, sanificazione (dei locali ospitanti i punti cottura, le sale mensa, i magazzini/depositi, ivi compresi gli annessi servizi igienici del personale);
- servizio di trasporto pasti;
- servizio di manutenzione arredi/attrezzature e locali

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9. CONDIZIONI DI ESECUZIONE, CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore di cui al paragrafo 3 del Disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al paragrafo 3 del Disciplinare.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 7 – Elenco personale”.

Con riferimento alle previsioni del comma 4 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice si evidenzia che avendo il presente appalto l'obiettivo di garantire la stabilità occupazionale, mediante prioritario assorbimento delle maestranze impiegate dall'appaltatore uscente nel rispetto dell'inquadramento e del livello economico maturato, si applica la deroga alla quota di assunzioni prevista nel comma 7 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice a favore dell'impiego giovanile e a favore dell'occupazione femminile.

Si precisa che, comunque, la presente procedura di affidamento, alla luce della necessità posta dall'art. 61 del Codice di concorrere al perseguimento delle finalità di pari opportunità, prevede tra gli elementi di valutazione una misura premiale a favore dell'offerente in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50**, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile la Stazione appaltante potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto. Altresì, la mancata produzione della relazione comporta l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta** sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali

In caso di mancata produzione della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e che illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, la Stazione appaltante potrà applicare una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione formale all'appaltatore il quale potrà presentare le proprie controdeduzioni, come previsto dal Capitolato Speciale, nella parte dedicata alle penali. Superato per l'ammontare della totalità delle penali il 20% (venti) per cento dell'ammontare netto contrattuale, l'Ente concedente può procedere alla risoluzione del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, ovvero di importo pari ad **€ 79.380,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul conto corrente bancario del Comune di Carbonia CODICE IBAN: IT 15 A 01015 43850 000070698149, con causale "Versamento cauzione provvisoria gara CIG (indicare il CIG di gara)";

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è

sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 gg dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. **Riduzione del 10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti oppure verificabile telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d. **Riduzione del 5%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: norme di qualità UNI EN ISO 9001:2015, norme sulla gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015, norme sulla sicurezza alimentare UNI EN ISO 22000:2005, norme sulla tracciabilità degli alimenti UNI EN ISO 22005, norme sulla sicurezza del lavoro ISO 45001, Rating di legalità, Rating di impresa. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11. SOPRALLUOGO

É facoltativo effettuare un sopralluogo nella sede del centro di cottura e presso le sale mensa dei singoli plessi scolastici, oggetto della presente procedura, su appuntamento, negli orari e tempi resi disponibili dal Comune. Le richieste di sopralluogo dovranno essere effettuate all'Amministrazione, a mezzo piattaforma, specificando i dati anagrafici della persona incaricata di effettuare il sopralluogo; la richiesta deve, altresì, specificare, indirizzo e recapiti della società.

Dell'avvenuto sopralluogo, verrà rilasciata apposita certificazione, datata, e sottoscritta dalle parti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. I concorrenti allegano la ricevuta di pagamento nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Qualora la ricevuta di pagamento non risulti allegata, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. Il pagamento deve essere effettuato, in ogni caso, entro la scadenza del termine dell'eventuale soccorso istruttorio.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma della centrale unica di committenza regionale "SardegnaCAT". Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

N.B. Al fine di snellire e velocizzare l'adempimento di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy (Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679/UE), si precisa quanto segue:

- alla documentazione amministrativa e economica - in quanto firmata digitalmente e pertanto riconducibile univocamente al soggetto firmatario - non dovrà essere allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario;
- le eventuali dichiarazioni contenenti dati sensibili e/o giudiziari relativi a persone fisiche dovranno essere inserite in documenti all'uopo predisposti e non contenenti ulteriori dichiarazioni.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/08/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nell'art. 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- "Busta Documentazione amministrativa";
- "Busta Offerta tecnica";
- "Busta Offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, con indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.

Per la presentazione di una rettifica, l'operatore economico dovrà effettuare la procedura prevista dalla

Piattaforma del SardegnaCAT, seguendo le istruzioni presenti nei Manuali Operatori Economici.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- Non è sanabile la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- È sanabile il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- Non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- È sanabile l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- È sanabile l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- La mancata allegazione del Piano di assorbimento nella busta contenente l'offerta economica, poiché costituisce elemento essenziale dell'offerta, non sarà soggetta a soccorso istruttorio e pertanto costituisce causa di esclusione;
- È sanabile il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia

dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La sezione denominata "Busta A – Documentazione amministrativa" dovrà contenere la documentazione amministrativa di seguito elencata:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) eventuale procura;
- 3) Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione;
- 4) DGUE;
- 5) Patto di Integrità;
- 6) garanzia provvisoria;
- 7) Ricevuta attestante il versamento del contributo di € 165,00 a favore dell'ANAC;
- 8) (Solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- 9) (Eventuale) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 10) (Eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 11) (Eventuale) Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al

concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Allegato – Modello Domanda di partecipazione". Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, tali Consorzi indicano altresì gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- di impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, accettando la clausola sociale di cui all'art. 33 del Capitolato e impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad assumere in via prioritaria i lavoratori dell'appaltatore uscente, nell'ottica del mantenimento dei

livelli occupazionali per il periodo di durata del servizio, nel rispetto degli impegni assunti in sede di offerta;

- di applicare al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, il CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (Decreto direttoriale n. 63 del 10 luglio 2025 Ministero del Lavoro e politiche sociali) indicato negli atti di gara, oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto;

- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (in alternativa) di non essere soggetto agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio dei disabili previsti dalla L. 68/99 (indicare le motivazioni: numero dipendenti e/o altro);

- *(Solo per gli per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti)* di allegare copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- *(Solo per gli per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto;

- *(Solo per gli per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50)* di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali;

- che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non è incorso nell'interdizione automatica per violazione dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante di un precedente contratto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto stesso, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e di cui all'art. 47, comma 3 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 03.11.2022, reperibile sul sito internet istituzionale https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera di G.C. n. 138 del 16-09-2015 allegato alla documentazione di gara;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della relativa provincia;
- di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dai "Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" (di seguito "CAM") di cui al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020);
- di dare alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione Appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice dei contratti;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'articolo 30 del Disciplinare e di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. La stazione appaltante considera le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.1.1 (eventuale) Procura

Nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura, attestante i poteri di firma di chi sottoscrive le dichiarazioni di cui al presente disciplinare.

15.1.2 Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione

Allegare la Ricevuta attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sulla domanda di partecipazione come previsto dal punto 15.1 del Disciplinare.

15.1.3 D.G.U.E. Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo, generato automaticamente dal sistema, seguendo le istruzioni presenti nell'apposito manuale <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici>

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice** sono rese dall'operatore economico nel DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice** sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le **gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice** commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli **atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice** emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- **tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice**, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato e sottoscritto:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di avvalimento, da ciascuna ausiliaria;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti

15.1.4 Patto d'integrità, predisposto dalla Stazione appaltante e allegato agli atti di gara, sottoscritto con firma digitale, accettandone ed osservandone senza riserve il contenuto.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato dalla mandataria/capofila e da tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, il Patto di integrità dovrà essere firmato da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, il Patto di integrità dovrà essere firmato dal consorzio medesimo e da ciascuna delle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- in caso di Avvalimento, dovrà essere firmato digitalmente dalla concorrente e dall'impresa Ausiliaria.

15.1.5 Garanzia provvisoria prevista all'articolo 10 del Disciplinare;

15.1.6 Ricevuta attestante il versamento del contributo di € 165,00 a favore dell'ANAC (vedasi punto 12);

15.1.7 (Solo per gli per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento

non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE a firma dell'ausiliaria;
3. il consenso dell'Ausiliaria al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
4. Dichiarazione di avvalimento, con la quale l'ausiliaria si impegna, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento;
5. Contratto di avvalimento nel caso di avvalimento avente ad oggetto requisiti di partecipazione;
6. Patto di integrità.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)**
 - a..2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)**
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - (o, in alternativa)**
 - g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
 - (o, in alternativa)**
 - h) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

- i) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione di seguito indicata:

1. **Un elaborato descrittivo dell'offerta tecnica** che dovrà essere redatto su formato A4 e composto da un massimo di 16 pagine o 8 fogli (fronte/retro) tutti numerati, ordinato e distinto per argomenti, dovrà contenere l'indice ed essere suddiviso per elementi di valutazione nel quale dovranno essere illustrate: LE "MODALITÀ OPERATIVE E DELLE PRESTAZIONI" relative ai requisiti minimi inderogabili richiesti, come previsti dalle clausole contrattuali dei vigenti CAM inerenti all'esecuzione del servizio e dettagliate nei seguenti articoli del Capitolato (art. 3: da 3.1 a 3.11): **al documento non verrà attribuito alcun punteggio in sede di gara ma sarà utilizzato in fase di esecuzione per la verifica dell'adempimento contrattuale.**

L'elaborato potrà contenere, entro i limiti di formato prescritti, descrizioni, e altro materiale illustrativo che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la proposta. In ogni caso la relazione non dovrà essere generica, ma dimostrare con chiarezza l'approfondimento delle tematiche oggetto del servizio, preceduto da una presentazione e descrizione dell'operatore economico.

La proposta contenuta nella relazione dovrà essere unica, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente e non dovrà superare nel suo complesso il numero di fogli prescritti.

Il contenuto dell'elaborato sarà obbligatorio e vincolante per l'impresa aggiudicataria e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto nelle parti migliorative e non in contrasto con il capitolato speciale d'appalto.

2. **ALLEGATI DA PRESENTARE PER L' "OFFERTA TECNICA"**, nello specifico le proposte migliorative, ovvero le proposte aggiuntive rispetto alle prestazioni minime inderogabili, relative ai seguenti criteri sottoindicati, qualora offerti, contenente:
 - a) **Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande** di cui alle tabelle A), B), C) **(max 83 punti)** mediante la compilazione delle schede di cui all'ALLEGATO 9 Scheda derrate alimentari, sottoscritte dal legale rappresentante a pena di inammissibilità;
 - b) **Scheda dei Mezzi di Trasporto impiegati nel servizio**, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni:
 - a. anno di immatricolazione di ciascun automezzo;
 - b. numero dei mezzi di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici che si impegna ad utilizzare per la veicolazione delle derrate alimentari e dei pasti oggetto di appalto;
 - c. totale dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione dell'appalto **(max punti 2)**.
 - c) **Progetto e conseguenti obblighi della ditta relativi alla promozione della cultura alimentare e della sostenibilità (max 4 punti)**.
 - d) **Qualità della formazione dell'operatore incaricato della gestione del sistema software di cui all' art. 3.10 del Capitolato**: sarà oggetto di valutazione il titolo di studio, la qualifica professionale, il curriculum vitae, l'orario giornaliero, settimanale, mensile e annuale della persona fisica incaricata di fornire la specifica prestazione **(max 4 punti)**;
 - e) **Certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022: (2 punti)**

3. Ulteriore eventuale documentazione da inserire nella Busta Tecnica:

- a) In caso di Avvalimento premiale, dovrà essere inserito il contratto di avvalimento;
- b) L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica, allega una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta e allega una copia firmata dell'offerta tecnica con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente l'“offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica è firmata digitalmente secondo le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta può essere firmata in alternativa da un procuratore del legale rappresentante munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono:

1. **inserire a sistema l'importo complessivo offerto** per la fornitura di 300.000 pasti stimati per il triennio al netto dell'IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (importo a base di gara € 1.980.000,00 costituente il costo triennale stimato dell'appalto per la fornitura di 300.000 pasti stimati per il triennio al costo del singolo pasto di Euro 6,60, oltre oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e oltre IVA);
2. **allegare l'OFFERTA ECONOMICA** (da redigersi **utilizzando l'apposito modulo** predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa riportante **l'importo complessivo offerto** per la fornitura di 300.000 pasti stimati per il triennio al netto dell'IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, espresso in cifre e in lettere;

Nel modulo offerta economica, l'operatore economico deve indicare A PENA DI ESCLUSIONE i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (entrambi riferiti al triennio di durata dell'appalto). La mancata indicazione dei "costi della manodopera" e dei "costi aziendali della sicurezza" **è causa di esclusione e non è sanabile** tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo. In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'importo complessivo offerto dovrà essere espresso non oltre la seconda cifra decimale e, pertanto, non si terrà conto delle eventuali ulteriori cifre dopo la seconda (troncamento alla seconda cifra decimale senza arrotondamento).

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta, condizionate, ovvero espresse in modo contraddittorio, indeterminato o con riferimento a offerta relativa ad altro appalto.

3. **Progetto di assorbimento del personale.** Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui al paragrafo 9, il concorrente allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. La mancata presentazione del progetto **non è oggetto di soccorso istruttorio e comporta l'esclusione**, poiché costituisce elemento essenziale dell'offerta;
4. **(eventuale in caso di indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello indicato dalla Stazione appaltante)** l'operatore economico può allegare apposita relazione giustificativa del costo della manodopera inferiore indicato nel modulo Offerta economica che dimostri che l'importo inferiore deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportino penalizzazioni della manodopera, nonché eventuale documentazione probatoria. La mancata allegazione della relazione giustificativa e della eventuale documentazione probatoria non costituisce causa di esclusione.

5. **(eventuale in caso di adozione di CCNL diverso)** L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 del Disciplinare può inserire la dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL. La mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele e della eventuale documentazione probatoria non costituisce causa di esclusione.

Si precisa che il prezzo unitario per singolo pasto da erogare verrà conseguentemente determinato dalla stazione appaltante dividendo l'importo complessivo offerto, al netto dell'Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per il numero stimato dei pasti per il triennio pari a 300.000, con troncamento alla terza cifra decimale. Al valore così determinato sarà sommato l'importo di € 0,015 oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze oltre Iva.

L'Offerta economica è firmata digitalmente secondo le seguenti modalità:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - d. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - e. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - f. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta può essere firmata in alternativa da un procuratore del legale rappresentante munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 e 130 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	95
Offerta economica	5
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 130 del D.lgs. 36/2023 la valutazione dell'offerta tecnica avviene tramite l'attribuzione di un punteggio premiale, come di seguito articolato:

1. **Criterio premiante: Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande (max 83 punti)**

Ai sensi dei vigenti CAM, il sub criterio a) prevede:

“Al fine di ridurre gli impatti ambientali, anche legati ai trasporti primari, si attribuiscono punti tecnici premianti all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta tra le seguenti categorie:

ortaggi, frutta, legumi, cereali: indicare la/le specie e le quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della specie di ortaggio o frutta, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire;

pasta, prodotti lattiero-caseari, carne, derivati della carne, uova, olio, passate e conserve di pomodoro, altri prodotti trasformati: indicare la o le tipologie e le quantità. La quantità deve coprire l'intero fabbisogno della tipologia di derrata indicata, deve essere coerente con le indicazioni dei menù stagionali e con il numero dei pasti da offrire.

Il punteggio deve essere attribuito in proporzione al maggior numero di prodotti biologici da KM 0 e filiera corta offerti ed alla relativa rappresentatività.

La stazione appaltante, utilizzando il miglior rapporto qualità/prezzo ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, individua nel criterio premiante “Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande” i seguenti punteggi, come da tabelle sotto riportate (max punti 83):

TABELLA “A”	TABELLA “B”	TABELLA “C”
PRODOTTI BIOLOGICI (art. 130 D.Lgs 36/2023, comma 1, lett.a) : PUNTI 43	PRODOTTI KM ZERO (art. 130 D.Lgs 36/2023, comma 1 lett.b) : PUNTI 60	PRODOTTI: KM ZERO BIOLOGICI: PUNTI 83
FILIERA CORTA; SQNPI; PRODOTTO DI MONTAGNA; AGRO-BIODIVERSITÀ; TIPICI E TRADIZIONALI; A DENOMINAZIONE PROTETTA; AGRICOLTURA SOCIALE	FILIERA CORTA; SQNPI; PRODOTTO DI MONTAGNA; AGRO-BIODIVERSITÀ; TIPICI E TRADIZIONALI; A DENOMINAZIONE PROTETTA; AGRICOLTURA SOCIALE	FILIERA CORTA; SQNPI; PRODOTTO DI MONTAGNA; AGRO- BIODIVERSITÀ; TIPICI E TRADIZIONALI; A DENOMINAZIONE PROTETTA; AGRICOLTURA SOCIALE.
Superiore allo 0 e inferiore o pari al 5%: punti 1;	Superiore allo 0 e inferiore o pari al 5%: punti 3;	Superiore allo 0 e inferiore o pari al 5%: punti 5;
Superiore al 5% e inferiore o pari al 10%: punti 2;	Superiore al 5% e inferiore o pari al 10%: punti 5;	Superiore al 5% e inferiore o pari al 10%: punti 8
Superiore al 10% e inferiore o pari al 20%: punti 5;	Superiore al 10% e inferiore o pari al 20%: punti 10;	Superiore al 10% e inferiore o pari al 20%: punti 15
Superiore al 20% e inferiore o pari al 30%: punti 8;	Superiore al 20% e inferiore o pari al 30%: punti 15;	Superiore al 20% e inferiore o pari al 30%: punti 22
Superiore al 30% e inferiore o pari al 40%: punti 11;	Superiore al 30% e inferiore o pari al 40%: punti 20;	Superiore al 30% e inferiore o pari al 40%: punti 30
Superiore al 40% e inferiore o pari al 50%: punti 15;	Superiore al 40% e inferiore o pari al 50%: punti 25;	Superiore al 40% e inferiore o pari al 50%: punti 38
Superiore al 50% e inferiore o pari al 60%: punti 20;	Superiore al 50% e inferiore o pari al 60%: punti 31;	Superiore al 50% e inferiore o pari al 60%: punti 46
Superiore al 60% e inferiore o pari al 70%: punti 25;	Superiore al 60% e inferiore o pari al 70%: punti 37;	Superiore al 60% e inferiore o pari al 70%: punti 54;
Superiore al 70% e inferiore a 80%: punti 30;	Superiore al 70% e inferiore a 80%: punti 43;	Superiore al 70% e inferiore a 80%: punti 62;
Superiore a 80% e inferiore o pari al 90%: punti 35;	Superiore a 80% e inferiore o pari al 90%: punti 49;	Superiore a 80% e inferiore o pari al 90%: punti 70;
Superiore a 90% e inferiore o pari al 99%: punti 40	Superiore a 90% e inferiore o pari al 99%: punti : 55	Superiore a 90% e inferiore o pari al 99%: punti: 78
100%: punteggio massimo (43).	100% : punteggio massimo (60).	100%: punteggio massimo (83).

L'offerta sarà valutata con l'attribuzione dei punteggi, specificati negli articoli che seguono, al fine di rendere maggiormente trasparenti i criteri di valutazione di natura quantitativa e qualitativa.

Verrà, pertanto, valutata la qualità dei generi alimentari: con particolare riferimento ai:

prodotti biologici;

prodotti a km zero;

prodotti provenienti da sistemi di filiera corta;

prodotti biologici da chilometro zero e filiera corta;

prodotti tipici e tradizionali;

prodotti SQNPI;

prodotti di montagna;

agro-biodiversità;

prodotti a denominazione protetta;

prodotti provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.

La definizione dei prodotti è dettagliata nell'allegato glossario.

L'operatore economico nell'inserimento della documentazione di gara dovrà presentare la propria offerta tecnica attraverso la compilazione delle allegate schede - "Scheda derrate alimentari offerte" di cui all'allegato 9): la mancata compilazione e sottoscrizione digitale impedirà l'attribuzione dei punteggi.

Si chiede di allegare a titolo di offerta tecnica solo le schede compilate.

Ai sensi dei vigenti CAM, verifica sub criterio a), si chiede di " Presentare una dichiarazione dell'impegno assunto che riporti l'elenco dei «produttori» vale a dire produttori primari, associazioni di produttori primari o aziende di trasformazione che fanno uso di materie prime o dei principali ingredienti dei prodotti trasformati da «KM 0», con le seguenti informazioni: le categorie di prodotti biologici e le relative quantità che verranno forniti da ciascuno di detti subfornitori; la localizzazione del terreno agricolo o del sito produttivo. A tale dichiarazione devono essere allegati i contratti preliminari con i «produttori» che riportino: gli estremi delle licenze relative alle certificazioni biologiche possedute; le quantità su base mensile per l'ortofrutta o su base annua per le altre categorie di derrate alimentari che prevedono di fornire per l'intera durata contrattuale; la localizzazione dei loro terreni produttivi e la capacità produttiva annua per ciascuna specie ortofrutticola che verrà fornita. Nel caso di impegno a fornire prodotti biologici trasformati da KM 0, deve essere indicata la provenienza delle materie prime principali che vi sono contenute".

Di seguito ulteriori specificazioni sulle modalità di compilazione e attribuzione dei relativi punteggi



L'offerta tecnico-qualitativa prevede l'attribuzione di max 95 punti suddivisi in n° 5 (cinque) criteri premianti. Il criterio premiante, denominato "Piano di approvvigionamento degli alimenti e delle bevande", attribuisce max 83 punti e prevede che gli offerenti indichino la quantità e la qualità di alimenti che saranno utilizzati, in aggiunta ai quantitativi minimi previsti dai CAM, per coprire il fabbisogno di derrate alimentari necessarie allo svolgimento del servizio.

Le singole derrate alimentari sono raggruppate in macrocategorie. Per ciascuna macrocategoria è presente una scheda. Ogni scheda riporta la quota di premialità espressa in kg per ogni singola derrata alimentare per un totale complessivo per macrocategoria pari a:

MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI" (quota in premialità 50%)	Kg. 315
MACROCATEGORIA "ORTO-FRUTTA" (quota in premialità 50%)	Kg. 15719;
MACROCATEGORIA "CEREALICOLI" (quota in premialità 50%)	Kg. 6946;
MACROCATEGORIA "CARNE" (quota in premialità percentuale variabile, come di seguito indicato): Bovino (40%); Suino (90%); Pollo (80%); Salumi (70%)	Kg. 3224;
MACROCATEGORIA "LATTE E DERIVATI" (quota in premialità 70%)	Kg. 3037;
MACROCATEGORIA "ALTRO" (quota in premialità VARIABILE IN BASE AI CAM).	Kg. 3752
MACROCATEGORIA ACQUACOLTURA BIOLOGICA	Kg. 1300

Il totale delle derrate alimentari per le quali è possibile ottenere il punteggio di premialità è pertanto pari a kg. 34293.

Per ogni macrocategoria la quota complessiva in premialità può essere suddivisa nelle tre tipologie di provenienza dell'alimento (sotto indicate), rispettando il totale per prodotto e di conseguenza il totale complessivo per la specifica macrocategoria:

PRODOTTI BIOLOGICI

PRODOTTI KM. ZERO

PRODOTTI A KM. ZERO BIOLOGICI

Prendendo ad esempio la scheda relativa alla MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI", una possibile compilazione potrebbe essere la seguente:

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	ULTERIORE QUOTA DI PRODOTTO/ALIMENTO BIOLOGICO	FILIERA CORTA	Prodotti SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata).	PRODOTTO DI MONTAGNA	AGROBIO DIVERSITÀ	TIPICI E TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE PROTETTA	AGRICOLTURA SOCIALE	OFFERTA IN KG.
Lenticchie	10								10 kg
Ceci		20							20 kg
Fagioli cannellini			8						8 kg
Fagioli borlotti				2					2 kg

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	PRODOTTI KM. ZERO	FILIERA CORTA	Prodotti SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata).	PRODOTTO DI MONTAGNA	AGROBIO DIVERSITÀ	TIPICI E TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE PROTETTA	AGRICOLTURA SOCIALE	OFFERTA IN KG.
Lenticchie					5				5 kg
Ceci					10				10 kg
Fagioli cannellini					15				15 kg
Fagioli borlotti					2				2 kg

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	PRODOTTI A KM. ZERO BIOLOGICI	FILIERA CORTA	Prodotti SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata).	PRODOTTO DI MONTAGNA	AGROBIO DIVERSITÀ	TIPICI E TRADIZIONALI	DENOMINAZIONE PROTETTA	AGRICOLTURA SOCIALE	OFFERTA IN KG.
Lenticchie						10			10 kg
Ceci							5		5 kg
Fagioli cannellini								5	5 kg
Fagioli borlotti								2	2 kg

Le schede sono correttamente compilate in quanto, come si evince dal seguente riepilogo, per ogni derrata la quantità offerta è pari o inferiore al totale per alimento ed il totale complessivo offerto è pari o inferiore alla quota di premialità complessiva per la macrocategoria:

SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	Quota complessiva in premialità KG.	
		totale offerto
Lenticchie	93 kg	25 kg
Ceci	184 kg	35 kg
Fagioli cannellini	28 kg	28 kg
Fagioli borlotti	10 kg	6 kg
	315 kg	94 kg

40 kg. Biologico
32 kg. km zero
22 kg. km zero biologico

Ipotizzando la compilazione da parte dell'offerente di tutte le schede di cui all'allegato 9, distinte nelle tre tipologie di provenienza delle derrate (nelle quali verrà suddivisa la quota complessiva in premialità per ogni singola macrocategoria), ai fini dell'attribuzione del punteggio, si calcola l'incidenza percentuale sul totale delle derrate (pari a kg. 34293) dei quantitativi offerti.

Esaminate tutte le schede per ognuna delle cinque macrocategorie, si procede alla somma delle percentuali offerte attribuendo il punteggio secondo quanto stabilito dalle tabelle A, B, e C, sotto indicate.

Si ottiene il seguente risultato:

	totale kg	PRODOTTI BIOLOGICI	PRODOTTI KM. ZERO	PRODOTTI A KM. ZERO BIOLOGICI	Totale offerto
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LEGUMI SECCHI"	315 kg	80 kg	184 kg	0 kg	264 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "ORTOFRUTTA"	15719 kg	0 kg	0 kg	15719 kg	15719 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "CEREALICOLI"	6946 kg	1200 kg	600 kg	1054 kg	2854 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "CARNE"	3224 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "LATTE E DERIVATI"	3037 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "ALTRO"	3752 kg	0 kg	0 kg	14 kg	14 kg
SCHEDA DERRATE ALIMENTARI PER MACROCATEGORIA "ACQUACOLTURA BIOLOGICA".	1300 kg	500 kg	400 kg	300 kg	1200 kg
	34293 kg	1780 kg	1184 kg	17087 kg	20051 kg
		5,191%	3,453%	49,826%	58,470%
		Punti	Punti	Punti	Totale Punti
		2	3	38	43

Il mancato rispetto dei termini quali-quantitativi delle forniture indicate in sede di offerta attraverso la compilazione delle schede di cui all'allegato 9) comporterà l'immediata risoluzione del contratto, si prevede espressamente che, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, "il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite."

2. Criterio premiante: Scheda dei Mezzi di Trasporto impiegati nel servizio (max 2 punti).

Il concorrente dovrà indicare, l'anno di immatricolazione e il numero dei mezzi di trasporto a minori emissioni e a minori consumi energetici che si impegna ad utilizzare per la veicolazione delle derrate alimentari e dei pasti oggetto di appalto, qualora risultasse aggiudicatario della procedura, rispetto al totale dei mezzi di trasporto impiegati per l'esecuzione dell'appalto.

Si considerano a minori emissioni e a minori consumi energetici i veicoli a trazione elettrica o ibrida o con gas di petrolio liquefatto (GPL).

Il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = 2 * C_i / C_{max}$$

dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo

C_{max} = valore massimo di C_i attribuito per l'elemento di valutazione in esame

3. Criterio premiante: Impegni della ditta relativi alla promozione della cultura alimentare e della sostenibilità: max 4 punti.

È compito della ditta appaltatrice presentare un Progetto di educazione alimentare e alla sostenibilità (PIANO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE) da sviluppare nel corso della durata del contratto, che promuova, attraverso la collaborazione con la ASL, l'agenzia regionale Laore Sardegna e altri enti, l'educazione alimentare e la sostenibilità.

La ditta, in ciascun anno scolastico ricompreso nella durata del contratto, si dovrà impegnare a:

Organizzare e realizzare, in prossimità dell'avvio del servizio relativo a ciascun anno scolastico, un evento pubblico informativo/formativo finalizzato alla presentazione del servizio, dei menù approvati dalla ASL e delle attività di educazione alimentare ed ambientale che verranno svolte durante i termini dell'appalto con riferimento al cronoprogramma.

Organizzare ogni anno un evento pubblico informativo e formativo con catering che includerà assaggi di prodotti tipici locali a Km zero della Sardegna, prodotti biologici, DOP, IGP, SNQPI (Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata), prodotti tradizionali, prodotti di montagna e agro-biodiversità riconosciute. Provvedere, alla divulgazione presso gli utenti del servizio (alunni, studenti, insegnanti e genitori) di materiale informativo relativo alla composizione dei menù e informative esplicative dell'organizzazione del servizio, con particolare riferimento all'alimentazione e collegando ad essa cultura, territorio e stagionalità degli alimenti.

Attivarsi, presso i centri di produzione pasti, per l'organizzazione e svolgimento di incontri-laboratori, concordati con le istituzioni scolastiche rivolti ad alunni, genitori e corpo docente secondo modalità da concordare con le singole Istituzioni Scolastiche - al fine di offrire l'opportunità di far conoscere le

procedure di produzione alimentare, promuovendo la trasparenza dell'attività svolta e di condividere le diverse problematiche relative al servizio. Su esplicita richiesta, la ditta si renderà disponibile a presenziare a specifici incontri, con insegnanti e genitori, finalizzati alla soluzione delle problematiche.

Organizzare attività volte a promuovere la cultura alimentare e diffondere l'importanza di una corretta e sana alimentazione, in linea con le linee guida dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione. Inoltre, saranno messe in atto una serie di iniziative, concordate con l'Amministrazione Comunale, le istituzioni scolastiche e il SIAN, finalizzate alla prevenzione dell'obesità infantile.

Valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità del territorio locale e regionale con il coinvolgimento delle aziende agricole produttrici. Le attività di educazione alimentare che coinvolgono il mondo della produzione agricola nel rispetto della L.R. n. 1/2010 si svolgeranno con la partecipazione attiva delle Fattorie didattiche accreditate del territorio.

Valutare, di concerto con le rispettive Istituzioni scolastiche, la possibilità di introdurre e sperimentare azioni ed esperienze che promuovano l'autonomia dei ragazzi, ad esempio incoraggiando l'apparecchiatura e lo sparecchiamento autonomo, l'utilizzo corretto delle posate, la capacità di versarsi le bevande, la possibilità di prendere il cibo in autonomia, lo sviluppo del senso del gusto, l'apprendimento dell'assaggio nell'ambito dell'Educazione Sensoriale e la capacità di distinguere ciò che piace da ciò che non piace, nonché la conoscenza del territorio attraverso il cibo.

Organizzare una o più giornate dedicate alla conoscenza delle agro-biodiversità presenti nel territorio e nella regione della Sardegna, che sono incluse nel repertorio regionale ai sensi della Legge Regionale n. 16/2014. Durante queste giornate, saranno promossi incontri, eventi o attività che consentano di approfondire la varietà e la diversità delle produzioni agricole locali, mettendo in luce le agro-biodiversità uniche presenti nel territorio sardo. Saranno illustrate le caratteristiche distintive di queste produzioni, i metodi di coltivazione tradizionali e l'importanza di preservare e valorizzare questa preziosa eredità agricola. Particolare attenzione dovrà essere riservata all'azione di tutela e valorizzazione di peculiari agro-biodiversità locali riconosciute L.R. n. 16/2014

Una volta ottenuta l'aggiudicazione del contratto, di concerto con le rispettive Istituzioni Scolastiche, verrà redatto un progetto esecutivo "partecipato" e condiviso con tutti i partners coinvolti, che garantirà un approccio sistematico e una continuità didattica. Questo progetto esecutivo dovrà essere condiviso e approvato sia dal Comune/stazione appaltante che dalla Scuola/e coinvolta/e.

Il progetto esecutivo coinvolgerà attivamente tutti gli studenti che usufruiscono del servizio mensa, i loro genitori e il personale scolastico. Saranno previste attività e azioni durante tutti gli anni scolastici, assicurando un'impostazione coerente e una continuità nel percorso educativo proposto. L'obiettivo sarà quello di coinvolgere tutti i soggetti interessati in un'esperienza formativa completa e coinvolgente, che promuova la conoscenza e l'adozione di comportamenti e stili di vita sani e sostenibili legati all'alimentazione.

La Commissione tecnica valuta le proposte formulate dal concorrente nel suo complesso, considerando in particolare l'idoneità dei messaggi proposti, il potenziale numero di destinatari coinvolti, l'attinenza di quanto offerto al criterio di valutazione, l'efficacia e l'innovazione delle proposte e il grado di realizzabilità pratica.

Il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = 4 * C_i / C_{max}$$

dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Ci = media dei voti espressi da ciascun commissario, variabili tra 0 e 1

Cmax = valore massimo di Ci attribuito per l'elemento di valutazione in esame

I voti variabili da zero a uno sono attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente come meglio specificato nel paragrafo 18.2.

4. Criterio premiante: Impegno della ditta relativi alla assegnazione di personale qualificato all'utilizzo quotidiano dell'applicativo di cui all'art. 3.10 del Capitolato: max 4 punti.

La ditta dovrà prevedere l'assegnazione di personale dedicato all'utilizzo quotidiano dell'applicativo per l'iscrizione al servizio, gestione informatizzata della prenotazione giornaliera dei pasti, rilevazione presenze, pagamento e verifica corresponsione rette utenza di cui all'articolo 3.10 del Capitolato, sarà pertanto oggetto di valutazione: il titolo di studio, la qualifica professionale, il curriculum vitae, l'orario giornaliero, settimanale, mensile e annuale della persona fisica incaricata di fornire la specifica prestazione (max 4 punti).

Il punteggio è attribuito utilizzando la seguente formula:

$$P_i = 4 * C_i / C_{max}$$

dove

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

Ci = media dei voti espressi da ciascun commissario, variabili tra 0 e 1

Cmax = valore massimo di Ci attribuito per l'elemento di valutazione in esame

I voti variabili da zero a uno sono attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente come meglio specificato nel paragrafo 18.2.

5. Criterio premiante: ex art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, possesso della certificazione della parità di genere: 2 punti

Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs. n. 198 del 11.04.2006.

Il punteggio verrà attribuito alle imprese che possiedano e producano nell'ambito dell'offerta tecnica la certificazione della parità di genere UNI PdR 125:2022.

In caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. e), f), g) e h) la certificazione deve essere posseduta da ciascun componente. Nel caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) la certificazione deve essere posseduta dalla consorziata esecutrice. Non è ammesso l'avvalimento della certificazione richiesta.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Relativamente ai Criteri premianti:

- Impegni della ditta relativi alla promozione della cultura alimentare e della sostenibilità
- Impegno della ditta relativi alla assegnazione di personale qualificato all'utilizzo quotidiano dell'applicativo di cui all'art. 3.10 del Capitolato

i voti variabili da zero a uno sono attribuiti da ciascun commissario discrezionalmente secondo il seguente schema:

COEFFICIENTI	LEGENDA
0	l'elemento in esame risulti "non trattato"
0,1	l'elemento risulti trattato in modo "assolutamente inadeguato"
0,2	l'elemento risulti trattato in modo "inadeguato"
0,3	l'elemento risulti trattato in modo "gravemente carente"
0,4	l'elemento risulti trattato in modo "carente"
0,5	l'elemento risulti trattato in modo "insufficiente"
0,6	l'elemento risulti trattato in modo "sufficiente"
0,7	l'elemento risulti trattato in modo "discreto"
0,8	l'elemento risulti trattato in modo "buono"
0,9	l'elemento risulti trattato in modo "particolarmente buono"
1	l'elemento risulti trattato in modo "ottimo"

La Commissione procederà quindi al calcolo della media aritmetica "Ci" dei voti attribuiti dai singoli Commissari. Le medie aritmetiche "Ci" e i punteggi "Pi" verranno troncati alla seconda cifra decimale.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile è di complessivi 5 punti.

In relazione all'importo complessivo offerto da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$X = P_i / P_o * C$$

Dove

X= punteggio spettante al concorrente;

PI= importo complessivo più basso offerto in gara;

Po= importo complessivo offerto dal concorrente;

C= punteggio massimo attribuibile (5 punti)

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale attribuito all'Offerta tecnica di ciascun concorrente è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei cinque criteri di valutazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce

l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **20/08/2026, alle ore 09:00**

Le successive sedute pubbliche avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Avvisi trasmessi mediante l'area messaggistica della piattaforma del Sardegna CAT e pubblicati sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.comune.carbonia.su.it/novita/procedura-aperta-servizio-di-ristorazione-scolastica-di-qualita-a-ridotto-impatto-ambientale-sostenibile-e-a-km-zero-delle-scuole-statali-dell'infanzia-primarie-e-secondarie-di-1-grado-del-comu/>

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Le sedute pubbliche si svolgeranno in modalità telematica sulla piattaforma del Sardegna CAT. Ciascun partecipante, una volta effettuato l'accesso all'interno della propria area riservata, potrà accedere alla procedura di gara e visualizzare le informazioni di volta in volta disponibili a seconda della fase di valutazione in corso.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale. Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC, quale condizione di ammissibilità dell'offerta. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;

- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Verificato l'avvenuto pagamento del contributo ANAC, in assenza della necessità di attivazione di soccorso istruttorio, il Seggio di gara procederà nella stessa seduta all'apertura delle offerte tecniche.

In caso contrario, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia funzionale alla fase di stipula del contratto, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare. Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D.Lgs. 36/2023.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 commi 2 e 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Sono inoltre dovute a carico dell'aggiudicatario le polizze previste dal Capitolato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice in forma scritta, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione ai link di seguito indicati:

https://www.comune.carbonia.su.it/wp-content/uploads/2024/05/codice_di_comp_22.pdf

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=n200411&IdDelibere=75095

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD e comunicata agli interessati attraverso l'apposita funzione della PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso l'apposita funzione della PAD.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

La stessa modalità di accesso ai sensi dei richiamati articoli della legge n. 241/90 è utilizzata dai partecipanti collocatisi oltre il quinto posto ai fini dell'acquisizione delle offerte dei concorrenti diversi dal primo. L'accesso è consentito mediante la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla Stazione Appaltante al momento della

comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070/679751 – fax 070/67975230.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la Nicola Zuddas S.r.l in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il cui referente individuato per l'Ente è il dott. Ivan Orrù;
- Responsabile del trattamento: Dirigente Settore IV del Comune di Carbonia;
- Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per l'eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
- Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
- Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'U.E.;
- Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate;
- Diritti dell'interessato: l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Reclamo: l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale